

Codice A1817B

D.D. 22 giugno 2022, n. 1868

L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Baveno. Spiagge pubbliche di Villa Fedora e Lungo Lago di Feriolo "Boch" Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente : Comune di Baveno.



ATTO DD 1868/A1817B/2022

DEL 22/06/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i. Lago Maggiore. Comune di Baveno. Spiagge pubbliche di Villa Fedora e Lungo Lago di Feriolo "Boch" Delimitazione fascia lacuale oggetto di regolamentazione della navigazione. Autorizzazione (art. 4, c. 1, lett g). Delimitazione area di balneazione. Interdizione della navigazione (art. 4, c. 1, lett d). Richiedente : Comune di Baveno.

Premesso che ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e successive modifiche. ed integrazioni, compete alla Regione il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione ed esecuzione di interventi o all'occupazione di sedime demaniale che interferisca con le vie di navigazione nel caso in cui le occupazioni con opere in acqua risultino superiori a 100 metri quadri.

Considerato che ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett d) della medesima legge regionale, spetta alla Regione l'approvazione di provvedimenti di interdizione o di limitazione permanente della navigazione.

Vista la richiesta presentata al Settore Tecnico Regionale di Novara e Verbania da parte del Comune di Baveno, via pec, in data 20/06/2022, protocollo n. 8450 (ns Prot. 25952 del 20/06/2022) , di un provvedimento di interdizione della navigazione su due specchi acquei, rispettivamente:

- 1) specchio acqueo da riservare alla balneazione sito fronte spiaggia pubblica di Villa Fedora, Baveno;
- 2) specchio acqueo da riservare alla balneazione sito fronte spiaggia pubblica del Lungo Lago di Feriolo, denominata "Boch".

Visti inoltre gli elaborati progettuali, in forma digitale, inoltrati dal Comune di Baveno con la sopra citata richiesta ed allegati al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e

sostanziale.

Dato atto che l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo alla Spiaggia di Villa Fedora, consiste nella posa di n. 13 boe galleggianti fronte costa e n. 10 boe perpendicolari alla costa stessa a delimitazione del perimetro dell'area sino ad una distanza di 40 metri dalla costa, come da progetto allegato.

Dato atto che l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo alla Spiaggia Lungo Lago di Feriolo, denominata "Boch". consiste nella posa di n. 10 boe galleggianti fronte costa, e n. 5 boe perpendicolari alla costa stessa a delimitazione del perimetro dell'area, sino ad una distanza di 20 metri dalla costa, come da progetto allegato.

Dato atto che ai sensi dell'articolo 4 del regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi", e dell'articolo 38 della L. 20/01/1997, n. 19 "Ratifica ed esecuzione della convenzione fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano, con allegati, fatta sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992", gli specchi acquei riservati alla balneazione sono delimitati da boe gialle sferiche.

Considerato che l'individuazione dell'area da riservare alla balneazione, con conseguente delimitazione mediante boe gialle sferiche, risulta conforme alle disposizioni di cui al regolamento regionale n. 10/R – 2009 in materia di attività balneare, al "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali" approvato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R nonché alla L. 20.1.1997, n. 19.

Considerato che nelle aree interessate non sussistono concessioni o diritti riconducibili a terzi che possano risultare ostativi alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza richiesti.

Considerato che, pur in assenza di servizio di salvamento nei due specchi acquei delimitati per impossibilità del Comune di Baveno a reperire personale qualificato, il presente provvedimento mira a tutelare i bagnanti da ogni possibile interferenza delle imbarcazioni, al fine di scongiurare incidenti da "contatto".

Visto inoltre che, come prescritto da Regolamento Regionale 10/R, il Comune di Baveno ha provveduto a segnalare, in lingua italiana, inglese, francese e tedesca l'assenza del servizio di salvamento nelle zone delimitate dalle boe con opportuni cartelli ben leggibili e visibili da tutti i bagnanti.

Preso atto dell'esito positivo dei campionamenti e delle analisi chimiche sulla qualità delle acque effettuati da ARPA Piemonte sui detti specchi acquei

Ritenuto pertanto :

- di autorizzare, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 1, lett. g) e 12 della legge regionale 17.1.2008, n. 2, l'intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo alle spiagge pubbliche di Villa Fedora e Lungo Lago di Feriolo "Boch", come specificato in premessa ed illustrato negli elaborati progettuali allegati al presente atto e parte integrante e sostanziale dello stesso.
- di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d), l'interdizione della navigazione di qualsiasi unità di navigazione all'interno dei due specchi acquei destinati alla balneazione individuati, come sopra indicato.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 1 – 4046 del 17.10.2016; dato atto che il presente provvedimento è emesso nel rispetto delle tempistiche procedurali

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Vista la l.r. n. 23/2008.
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs n.165/2001.
- Vista la l.r. n. 2/2008 e s. m. e i.
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 22.6.2009, n. 5/R recante "Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque piemontesi del lago Maggiore".
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi".
- Visto il regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 29.3.2002, n. 1/R recante "Regolamento disciplinante la segnalazione delle vie navigabili lacuali".
- Vista la legge 20.1.1997, n. 19

determina

1. Di autorizzare, per quanto di competenza e fatte salve le verifiche e/o l'acquisizione delle autorizzazioni di legge, ai fini della sola disciplina della navigazione, l'intervento presentato dal Comune di Baveno, consistente nella delimitazione dell'area di balneazione relativa a:

- intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo alla Spiaggia di Villa Fedora, consistente nella posa di n. 13 boe galleggianti fronte costa e n. 10 boette perpendicolari alla costa stessa a delimitazione del perimetro dell'area sino ad una distanza di 40 metri dalla costa;
- intervento di delimitazione dell'area di balneazione relativo alla Spiaggia Lungo Lago di Feriolo, denominata "Boch". consiste nella posa di n. 10 boe galleggianti fronte costa, e n. 5 boe perpendicolari alla costa stessa a delimitazione del perimetro dell'area, sino ad una distanza di 20 metri dalla costa.

2. Di vincolare la presente autorizzazione, alla luce di quanto normato dalla L.R. 17.1.2008 n. 2 e s. m. e i., alla messa in sicurezza delle aree attraverso l'apposizione di opportuni cartelli segnaletici, redatti in lingua italiana, inglese, francese e tedesca, indicanti l'assenza del servizio di salvamento nelle zone delimitate dalle boe.

3. L'intervento dovrà essere realizzato nella posizione e secondo le modalità riportate nei disegni allegati all'istanza in questione, che vengono debitamente visti da questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- le boe, di delimitazione dell'area di balneazione devono essere sferiche, di colore giallo, e risultare conformi alle norme di cui al regolamento regionale recante "Disciplina dell'attività balneare sui laghi e lungo i corsi d'acqua piemontesi" approvato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R.
- Le boe disposte perpendicolarmente alla linea di costa devono essere ancorate al fondo

singolarmente.

- L'ancoraggio di ogni boa al corpo morto dovrà essere di lunghezza sufficiente a permettere il galleggiamento della medesima sulla superficie dell'acqua anche nel caso di massima escursione del lago e dovrà dare la massima garanzia di solidità in modo da evitare pericolo di deriva.
- Le boe che delimitano esternamente l'area di balneazione (linea parallela alla costa) possono essere integrate con gavitelli gialli di minore dimensione, uniti tra loro da cima galleggiante da rimuoversi al termine della stagione balneare.
- Il Settore Tecnico Novara - Verbania della Regione Piemonte potrà sempre variare le modalità sopra indicate ed il richiedente dovrà attenersi alle nuove disposizioni anche quando gliene derivasse una minor comodità o maggiore spesa.
- Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.
- Il titolare della presente autorizzazione è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della stessa.
- Il titolare della presente autorizzazione ha altresì l'obbligo, a propria cura e spese, di mantenere in perfetta conservazione e manutenzione le opere in argomento e dovrà adottare ogni utile provvedimento affinché, anche in caso di condizioni meteo lacuali avverse, i beni in argomento non costituiscano pericolo per la navigazione e la pubblica incolumità.
- Durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa al normale svolgimento della navigazione sia pubblica che privata, e dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti ad assicurare la sicurezza della navigazione.

4. Di disporre, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d) della legge regionale 17.1.2008, n. 2 e s. m. e i., l'interdizione della navigazione, ad ogni tipo di unità di navigazione, negli specchi acquei così come evidenziati negli elaborati allegati alla presente e parte integrante e sostanziale.

5. Negli specchi acquei riservati alla balneazione si applicano le disposizioni di cui al regolamento regionale emanato con D.P.G.R. 28.7.2009, n. 10/R; in particolare è vietato l'accesso e la navigazione con qualsiasi unità di navigazione, incluse le tavole a vela o le tavole con aquilone nonché ogni altra attività non compatibile con la balneazione.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per il territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza secondo le modalità di cui alla legge 6.12.1971, n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione o dalla piena conoscenza, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24.11.1971, n. 1199.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il funzionario estensore
Dr.ssa Elena Frosio

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'

Allegato



Porto di FERIIOLO

